AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VICENZA

--=oOo=--

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SULL'AFFIDAMENTO DIRETTO - art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016

Oggetto: Affidamento diretto per la fornitura del servizio annuale di "Private Hosting", certificati SSL e servizi di consulenza connessi, per un importo al netto di Iva pari ad € 1.020,00.

Contraente: Irimì Srl – Via Lago di Garda, 80/B – 36015 Schio (VI)
CIG: ZA8316B5E0

Preso atto:

- che la prestazione che si intende acquisire è di importo inferiore ad € 40.000,00 e che pertanto ricorre la previsione dell'art. 36 comma 2.a del D.Lgs. 50/2016 per cui è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;
- che la prestazione dei lavori corrisponde a tipologie affidabili mediante ricorso all'affidamento diretto con riferimento a quanto prevedono le vigenti disposizioni ATER ex determina del Commissario Straordinario 7995/40 del 9/06/2016 e che il suddetto atto, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, costituisce determina a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici;
- che la società Irimì Srl risulta già essere affidataria del servizio di gestione dei contenuti del sito web aziendale per l'anno 2019, del quale il servizio di "Private Hosting" è estensione;
- che i certificati SSL oggetto della presente fornitura saranno installati sul sito web aziendale e sul dominio di 3° livello che sarà utilizzato per l'installazione del software di Str/Teamsystem "PBM Online", accrescendone la sicurezza di accesso implementando una crittografia a 2048bit/SHA;
- che la ditta Irimì Srl è regolarmente iscritta all'elenco operatori economici aziendale ed è in possesso dei requisiti generali, professionali e di correttezza contributiva;
- che la ditta ha offerto il medesimo prezzo del 2020.

Dato atto che le motivazioni per procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 sono le seguenti:

- **il principio di economicità** è garantito dalla circostanza che la proposta di fornitura riguarda sostanzialmente un'estensione di servizi già offerti dal contraente, in linea con la corrente quotazione di mercato;
- **il principio di efficacia** viene rispettato in quanto l'incarico viene affidato ad una ditta specializzata nell'erogazione del servizio di gestione dei contenuti dei siti internet, soddisfando le esigenze funzionali di Ater in modo corretto e puntuale;
- **il principio della tempestività** viene assicurato perchè l'acquisizione della prestazione avviene nel rispetto dei termini previsti garantendo un'efficace erogazione del servizio;
- **il principio della correttezza** viene rispettato in quanto la scelta del contraente avviene utilizzando l'elenco operatori economici il cui avviso è pubblicato nel profilo committente;
- **il principio della libera concorrenza** viene rispettato in quanto l'iscrizione nell'elenco operatori economici in vigore presso l'Amministrazione è possibile in ogni momento e per tutti gli operatori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento di contratti pubblici;
- **i principi di trasparenza e di pubblicità** vengono rispettati mediante la pubblicazione dei dati richiesti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo committente ATER;
- **il principio di non discriminazione** viene garantito in quanto non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese aprendo il mercato alle micro-piccole-medie imprese così come previsto dal D.Lgs. 50/2016;
- **il principio di proporzionalità** è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello che non richiede eccessivi requisiti, documentazioni ed oneri;
- **il principio della rotazione** è rispettato adempiendo alle modalità previste nella determinazione del Commissario Straordinario n° prot. 7995/40 in data 9/06/2016;
- il servizio di cui trattasi costituisce nella prosecuzione di un servizio già offerto dall'operatore economico e, conseguentemente, tale affidamento diretto garantisce quindi il perseguimento dei principi di economicità, efficacia e tempestività.

Visto:

- che il presente affidamento diretto avviene nel rispetto del numero massimo di tre affidamenti annui al medesimo operatore economico come previsto nella determina del Commissario Straordinario 7995/40 del 9/06/2016;
- che la ditta Irimì Srl è regolarmente iscritta all'elenco operatori economici attualmente in vigore;
- che i requisiti di idoneità tecnico professionale sono stati verificati al momento dell'iscrizione nel suddetto elenco;
- che la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnico-professionale sussistono data l'esiguità dell'importo delle opere da affidare;
- che i requisiti minimi di cui sopra sono proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie;
- che la regolarità contributiva viene certificata dall'attestazione del DURC che verrà chiesto in fase di affidamento e/o liquidazione delle fatture;
- che è stata presentata dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- che i servizi oggetto dell'affidamento diretto sono di importo inferiore ad € 20.000,00 e pertanto non si intende richiedere la costituzione della garanzia definitiva come previsto nella determinazione del Commissario Straordinario prot. n. 7995/40 del 9/06/2016.

Tutto ciò premesso, in accordo all'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, visto quanto sopra,

si propone di procedere

mediante affidamento diretto alla Ditta Irimì di Schio (VI) di quanto di seguito elencato:

- Servizio di hosting (annuale, per € 360,00 annui);
- N. 2 certificati SSL (annuali, per € 160,00 annui);

per un importo complessivo pari ad € 520,00 Iva esclusa.

Vicenza, lì 19/04/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Paolo Giardinelli -

Visto: si approva, procedere.
Il Direttore
Ruggero Panozzo